



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER OPERATORI E RESPONSABILI
DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE

SDA BOCCONI

Document Management Academy 2011

Identità e PEC nella prassi della PA

Dott. Filippo Caravati

La Posta Elettronica Certificata

La posta elettronica è uno strumento di comunicazione moderno la cui utilità e versatilità ormai tutti conosciamo.

E' uno strumento parallelo rispetto alla posta elettronica «*tradizionale*» - *ovvero una casella di posta aggiuntiva con finalità ed uso differenti - mediante cui è possibile inviare messaggi aventi valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno.*

Implica l'intervento di altri soggetti oltre a Mittente e Destinatario, introducendo nel processo le figure dei «*Gestori delle caselle di posta elettronica certificata*» (*uno per il mittente ed uno per il destinatario*), e si basa su *caratteristiche tecniche ben precise definite da apposita normativa.*

La trasmissione di un messaggio può essere considerata posta «certificata» solo se tutti gli attori del *processo* operano nell'ambito della posta certificata (si tratta infatti di un «*sistema chiuso*»).

P.E.C. e Firma Digitale

- Firma digitale: strumento in grado di garantire *un'identità elettronica (ID)* al documento informatico, mediante l'attribuzione univoca della paternità dello stesso ad un soggetto identificato da appositi enti certificatori.
- P.E.C.: *sistema di trasmissione (carrier)* dei messaggi e documenti informatici, tale da fornire l'individuazione sicura della prova di invio e ricezione.

Il documento informatico trasmesso via posta elettronica, in Italia, ha oggi piena ed indiscutibile validità giuridica unicamente quando è sottoscritto con firma digitale e viene trasmesso mediante la P.E.C. ad altro soggetto possessore di P.E.C.

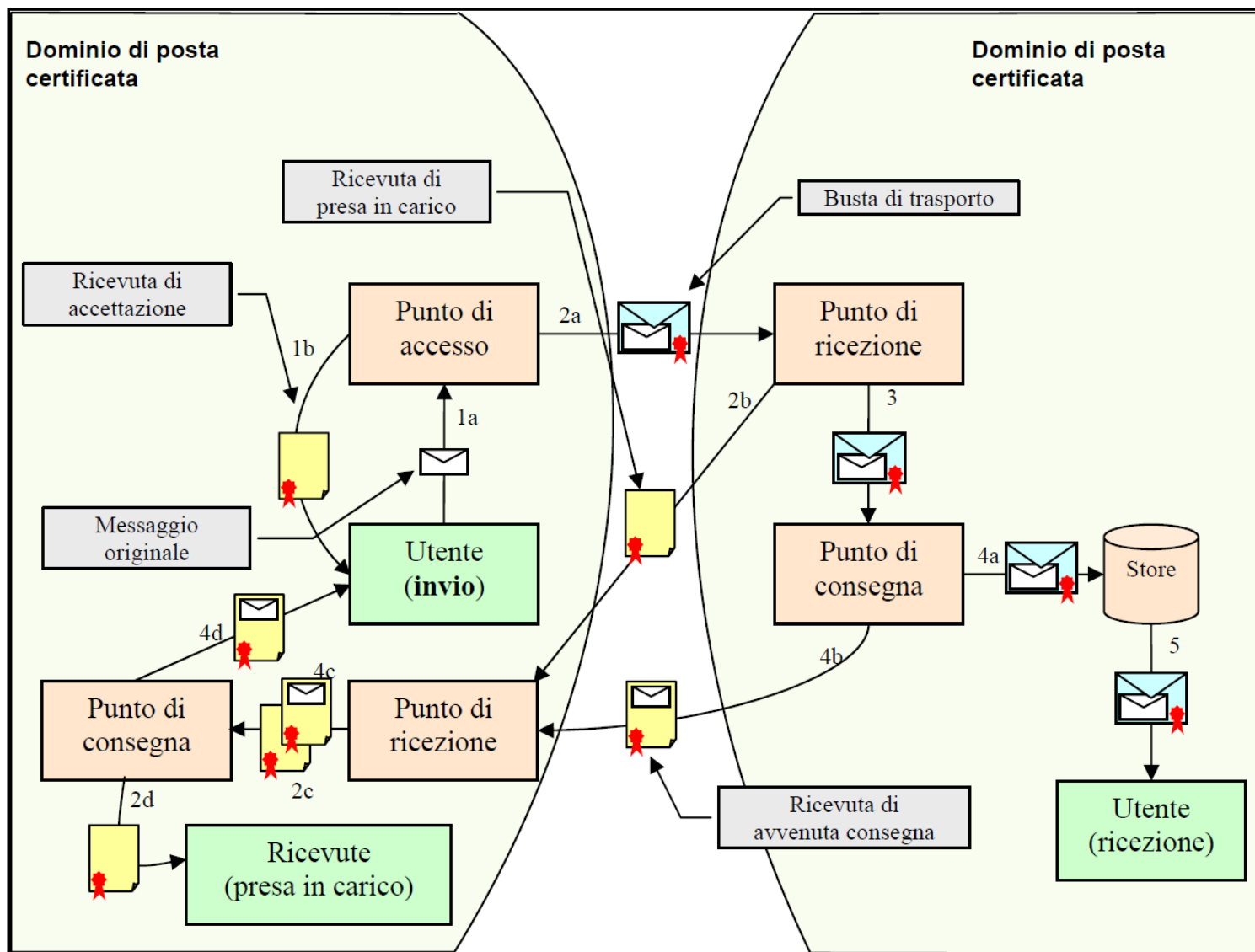
Un documento informatico della P.A. non provvisto di firma digitale, ma depositato con successo via P.E.C. nella casella P.E.C. di un cittadino, è come un atto cartaceo correttamente notificato ma privo della necessaria sottoscrizione.

Fonti Normative

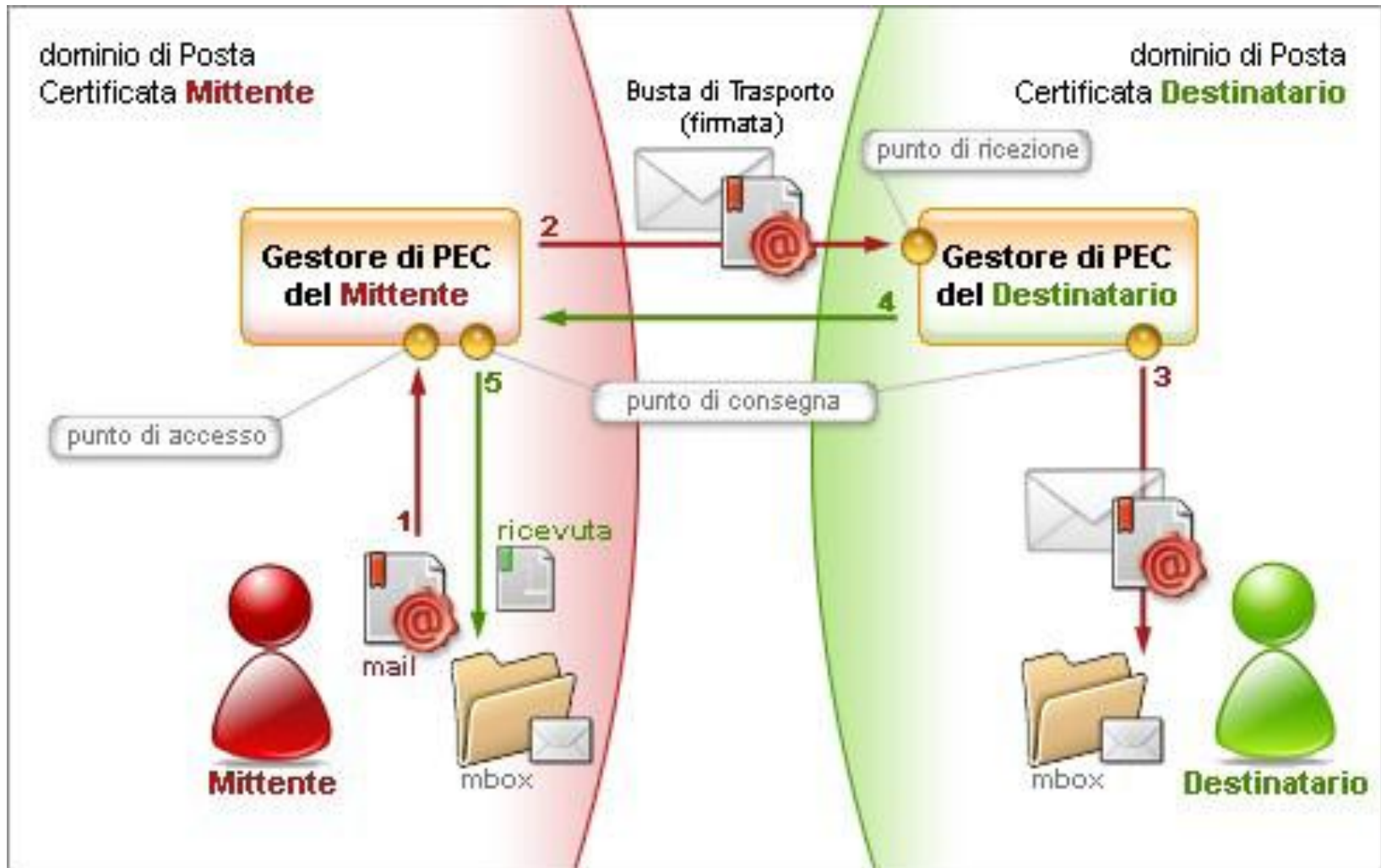
- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, *«Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta certificata a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3»*
- D.M. 2 novembre 2005, *«Regole tecniche per la formazione, trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» + Allegato tecnico.*
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, *«Codice dell'amministrazione digitale» con successive modifiche ed integrazioni.*
- Manovra «anticrisi» D.L. 185/2008 (convertito in Legge n.2 del 2009)

→ Documenti disponibili su <http://www.digitpa.gov.it/pec/normativa>

Busta di trasporto corretta e valida con consegna avente esito positivo

5/20

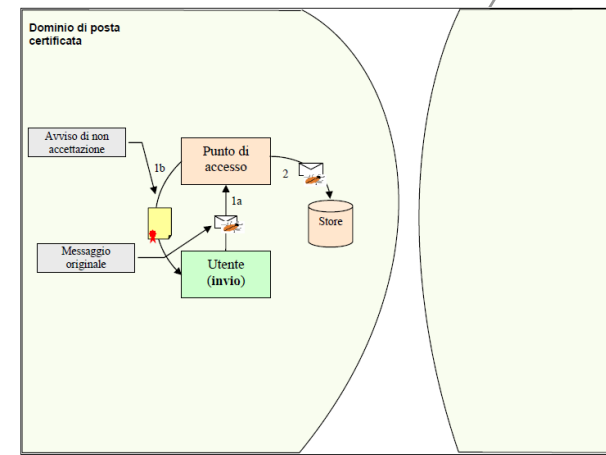
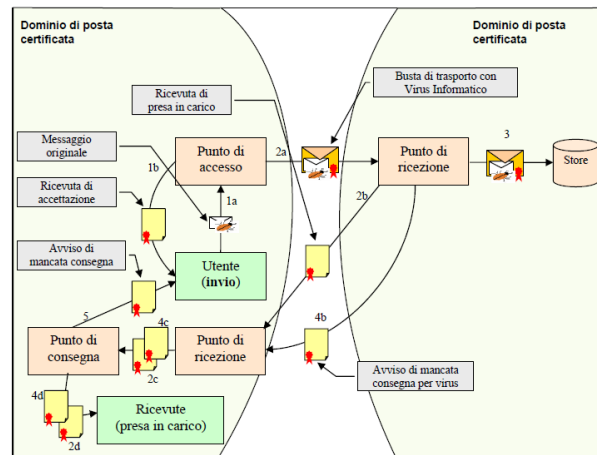
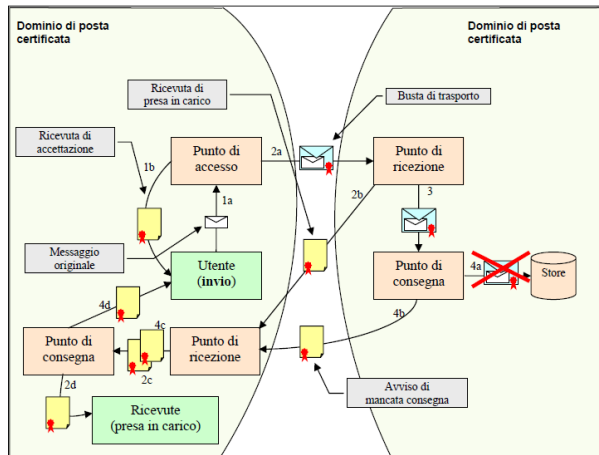
Il Flusso



Busta di trasporto corretta e valida con consegna avente errore di consegna

Busta di trasporto corretta contenente virus informatico non rilevato dal gestore mittente e consegna avente errore di consegna

Messaggio originale con virus informatico rilevato dal gestore mittente e avviso di non accettazione.



Caratteristiche

La Posta Elettronica Certificata consente l'attestazione certificata di alcune caratteristiche importanti dei messaggi:

1. l'orario di spedizione del messaggio;
2. la certezza dell'integrità del contenuto di quanto trasmesso;
3. l'orario di consegna del messaggio;
4. la certezza dell'integrità del contenuto di quanto consegnato;
5. la certezza del mittente.

Vantaggi

Punti di forza del sistema PEC (Guida CNIPA):

1. certificazione avvenuta consegna del messaggio;
2. certificazione degli allegati
3. possibilità di allegare qualsiasi informazione digitale;
4. semplicità trasmissione, inoltro, riproduzione, archiviazione;
5. economicità;
6. possibilità di invio multiplo;
7. velocità consegna;
8. possibilità di consultazione remota;
9. assenza di limiti orari e alta continuità del servizio;
10. maggiore privacy dei dati;
11. tracciabilità del mittente.

Confronto P.E.C., e-mail tradizionale e altri sistemi

	P.E.C.	Raccomandata A.R.	Corriere espresso	E-mail tradizionale
Uso da casa e/o ufficio	SÌ	NO	SÌ	SÌ
Valore legale	SÌ	SÌ	NO	NO
Consegna immediata	SÌ	NO	NO	SÌ
Certificazione spedizione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Avviso ricezione	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Conservazione ricevuta	SÌ	SÌ	SÌ	NO
Inalterabilità contenuto	SÌ	SÌ	SÌ	NO

Le Ricevute della P.E.C.

- a) Ricevuta di accettazione e la busta di trasporto per l'invio;
- b) Avvisi di non accettazione per eccezioni formali e per virus;
- c) Ricevute di preso in carico;
- d) Ricevuta completa di avvenuta consegna;**
- e) Ricevuta breve di avvenuta consegna;**
- f) Ricevuta sintetica di avvenuta consegna;**
- g) Busta di anomalia per messaggi da caselle di posta non P.E.C.;
- h) Avviso di rilevazione di un virus informatico;
- i) Avvisi di mancata consegna.

P.E.C. e notifiche

- Modifiche introdotte dall'art. 45 della Legge n. 69 del 2009 all'art. 137 del Codice di Procedura Civile, per le notifiche con la P.E.C.
- Richiamo dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 all'articolo 137 del Codice di Procedura Civile, per la notifica degli atti di natura fiscale.
- Procedure introdotte dall'articolo 30 del D.L. n. 78 del 2010 (manovra d'estate) per la notifica degli avvisi di addebito dell'I.N.P.S.
- La P.E.C. è uno strumento immune dai vizi che affliggono l'ordinario meccanismo di notifica attraverso ufficiale giudiziario e a mezzo posta raccomandata (ad esempio notifica a persona diversa dal destinatario, momento di perfezionamento della notifica, ecc...).
- A discapito del cittadino, sul quale incombe il pesante onere di «sorvegliare» la propria P.E.C. ed ha scarsi mezzi per confutare la prova di trasmissione.

CAD – D.Lgs 82/2005

- Digitalizzazione attività amministrativa
- **Rapporti tra PA ed imprese (art. 5-bis)**
- Pagamenti informatici
- Firme digitali
- **Utilizzo PEC (Art. 6 e 48)**
- Dematerializzazione documenti
- Protocollo informatico e fascicolo elettronico
- Conservazione documenti
- Accesso ai servizi in rete
- Istanze alla PA
- ...

CAD – D.Lgs 82/2005

ART. 5-bis « ... la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti ... tra Imprese e PA ... avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ... »

ART. 6 «Per le comunicazioni ... le PA utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle PA degli atti e provvedimenti che lo riguardano.»

«La consultazione degli indirizzi di pec ... e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle PA è effettuata in base alle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante...»

ART. 47 «... Le PA ... provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di PEC per ciascun registro di protocollo...»

ART. 48 «La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avviene mediante PEC ...»

«... equivale, ... alla notificazione a mezzo posta...»

Obblighi Normativi – D.Lgs 185/2008

Manovra «anticrisi» D.L. 185/2008 (convertito in Legge n.2 del 2009) – articolo 16

Calendario di entrata in vigore:

- Dal 29 novembre 2008 → tutte le nuove società (comma 6)
- Entro 29 novembre 2009 → tutti i professionisti (comma 7)
- Entro 29 novembre 2011 → imprese già esistenti (comma 6)
- Per la PA (comma 8), è previsto l'obbligo, sempre che non vi abbiano già adempiuto ai sensi dell'art 47 del CAD.

Applicazioni Pratiche – Esempi Aziende

- Convocazioni CdA – Assemblee;
- Comunicazioni tra le parti (locazioni, contratti, dipendenti...);
- Solleciti pagamento e messe in mora;
- Comunicazioni importanti ai clienti dei professionisti
- Autoprestazione postale (data certa)
- Finanziamento soci
- Certificati medici malattia

Applicazioni Pratiche – Esempi PA

- ComUnica ed INPS
- Ricorsi relativi al Lavoro
- Partecipazione a concorsi pubblici e bandi
- Rilascio autorizzazioni visto di conformità (DRE Lombardia)
- Indagini amministrazione finanziaria per intermediari
- Pratiche Comunali (DIA, Anagrafe, ..)
- Art 136 CPC obbligo indicazione PEC o FAX (prima facoltà)
- Visione Brunetta (Scuola, Sanità, Motorizzazione...)

Criticità e Punti Aperti

- Occorre avere due caselle (domini dedicati)
- I messaggi non sono crittografati
- Non si ha la certezza del mittente
- Richiesto controllo giornaliero/continuo
- Limiti ad invii massivi
- Sistema chiuso italiano
- Chiusura di una casella PEC e passaggio dati
- Log limitati a 30 mesi e solo transazione
- Conservazione sostitutiva per ottemperare 2220 CC
- Mancanza anagrafe caselle PEC

PEC ed Organizzazione

- Cambio culturale / approccio utente
- Non gestibile con strumenti ordinari di posta (client posta)
- Limitazione dei log e tempo archiviazione (conservazione sostitutiva)
- Integrazione nei flussi documentali (protocollo azienda o PA, archiviazione nella pratica)

Conclusioni

Dott. Filippo Caravati

filippocaravati@studiocaravati.it

www.studiocaravati.it

ARONA (NO) – Piazza De Filippi, 7 – Tel. +39 0322 245858

MILANO (MI) – Via Carducci, 31 – Tel. +39 02 86915076

GOZZANO (NO) – Via Beltrami, 47 – Tel. +39 0322 94055